

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE E IL COMUNE DI GRAMMICHELE PER
L'UTILIZZO CONDIVISO E TEMPORANEO DI PERSONALE EX ARTICOLO 14 CCNL 22.01.2004**

Addì del mese di febbraio dell'anno 2020, con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto,

TRA

l'Unione Comuni Destra Adige, in persona, domiciliato/a per la sua carica in Via Motta, n. 2 a San Pietro di Morubio (VR), la quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta dell'Unione n..... del _____;

E

Il Comune di Grammichele (CT) in persona....., domiciliato/a per la sua carica in Piazza C.M. Carafa,25 – 95042 Grammichele (CT) il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. del _____;

PREMESSO CHE

- l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22 gennaio 2004, prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri Enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124, della Legge. n. 145 del 2018 prevede "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004".
- l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali";
- con nota prot. n. del _____, il Comune di Grammichele ha chiesto all'Unione dei Comuni Destra Adige (pervenuta al prot. del _____) l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo del Dott. Maurizio Vito Scifo, inquadrato come Istruttore Direttivo Contabile cat. D, a far data dal 01/03/2021 e sino al 30.06.2021, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018 e dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- Che il funzionario ha manifestato per le vie brevi il suo assenso;
- la richiesta ha ad oggetto una prestazione lavorativa della durata di n. 18 ore settimanali, con decorrenza dal 01/03/2021, ovvero dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 30/06/2021;

- Regioni ed Autonomie Locali 22/01/2004, per il periodo che va dalla sottoscrizione della convenzione e sino al 30/06/2021;
- con Delibere delle Giunte n. del e n. del..... rispettivamente dell'Unione dei Comuni Destra Adige e del Comune di Grammichele, gli enti interessati hanno approvato lo schema di Convenzione per l'utilizzo parziale, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della legge 145/2018 e dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, di personale dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige;
- l'attivazione della presente convenzione non genera delega di funzioni tra Enti i quali, pertanto, rimangono autonomi sia nelle decisioni che nelle modalità operative, riconducendo ai rispettivi organi apicali la piena responsabilità degli atti e dei provvedimenti posti in essere;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale dell'Unione dei Comuni Destra Adige per un periodo limitato e predeterminato, per una parte in orario di lavoro e una parte extra orario, nel rispetto dell'orario d'obbligo di 48 ore settimanali, compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Al personale utilizzato si applicano le disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali 22.01.2004 e nell'art. 17 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

In virtù della presente convenzione, non identificabile come delega di funzioni, l'Unione dei Comuni Destra Adige acconsente all'utilizzo parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro part-time né come comando, da parte del Comune di Grammichele, di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla tipologia ed alla categoria professionale dei dipendenti interessati.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

Il personale da utilizzare in modo parziale da parte del Comune di Grammichele è individuato nel Dott. Maurizio Vito Scifo, dipendente dell'Unione dei Comuni Destra Adige con profilo di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1.

L'utilizzo di detto personale avviene su formale espressione di consenso reso dal dipendente interessato.

ARTICOLO 3

DURATA E DECORRENZA

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e fino al 30/06/2021,

ARTICOLO 4

TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

Il dipendente Dott. Maurizio Vito Scifo presterà la propria attività lavorativa a favore del Comune di Grammichele presso il Settore 5, per n. 6 ore settimanali su 36 (equivalenti al 16,66%) e ulteriori 12 ore extra orario di servizio, con articolazione dell'orario settimanale così definita:

UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

Lunedì 8,00-13,00 / 13,30 - 18,30 (8 ore)

Martedì 8,00-14,00 / 15,00 - 17,00 (8 ore)

Mercoledì 8,00-13,00 / 13,30 - 18,30 (8 ore)

Giovedì 8,00-14,00 (6 ore)

COMUNE DI GRAMMICHELE

Venerdì 8,00/14,00 / 15,00 – 18,00 (9 ore)

Sabato 8,00/14,00 / 15,00 – 18,00 (9 ore)

Tale articolazione potrà essere modificata per esigenze di servizio di una o di entrambe le parti, previa comunicazione.

La prestazione sarà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario del lavoro dell'Unione dei Comuni destra Adige e del Comune di Grammichele, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

ARTICOLO 5

GESTIONE DEL PERSONALE

Il dipendente di cui al precedente art. 2 è gestito funzionalmente da entrambi gli Enti, per quanto riguarda le attività di rispettiva competenza mentre, per ogni altro aspetto compreso il rapporto organico, esclusivamente dall'Unione dei Comuni Destra Adige, in quanto titolare del rapporto di lavoro (es. corresponsione del trattamento economico, assunzione provvedimenti disciplinari, elaborazioni buste paga, versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, autorizzazioni incarichi esterni, etc.). Il Comune di Grammichele provvederà a trasmettere, indicativamente entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento, il prospetto mensile da cui risultano le timbrature di presenza giornaliera, in entrata ed in uscita, del suddetto dipendente, con gli eventuali giustificativi di assenza.

Le ferie e i permessi saranno autorizzati dall'Unione dei Comuni Destra Adige, tenendo in considerazione anche le esigenze di servizio del Comune di Grammichele, che dovrà esserne tempestivamente informato.

La comunicazione relative all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso l'Unione dei Comuni Destra Adige notiziando il Comune di Grammichele.

In considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del Covid-19, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e delle Regioni interessate, l'Ente utilizzatore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni a tutela della salute del lavoratore. In particolare, considerato che la pandemia rende necessario ridurre gli spostamenti del personale, l'ente utilizzatore si impegna a favorire lo smart working allo scopo di contenere la diffusione del virus e tutelare la salute del lavoratore.

ARTICOLO 6

ONERI FINANZIARI E RIPARTO

Il trattamento economico sarà corrisposto per intero dall'Unione dei Comuni Destra Adige.

Il Comune di Grammichele si impegna a rimborsare all'Unione Comuni Destra Adige, in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL, i buoni pasto e gli oneri riflessi relativi al periodo di validità della presente convenzione.

Apposita rendicontazione verrà presentata dall'Unione dei Comuni Destra Adige secondo la tempistica di seguito riportata: entro 15 giorni successivi ad ogni bimestre.

Il Comune di Grammichele rimborserà la quota di competenza entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso avanzata dall'Unione Comuni Destra Adige.

ARTICOLO 7

CAUSE DI RISOLUZIONE

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente solamente qualora si rilevino le seguenti condizioni:

- a) Il Comune di Grammichele utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- b) Il Comune di Grammichele non ottemperi correttamente agli obblighi finanziari previsti all'art. 6;
- c) Il Comune di Grammichele, nell'esercizio degli obblighi contrattuali e/o nell'utilizzo del personale assegnato, ponga in essere gravi comportamenti contrari a leggi o regolamenti;
- d) Cessi il rapporto di lavoro tra l'Unione dei Comuni ed il dipendente;

Gli Enti convenzionati manifestino la volontà di risolvere consensualmente la presente convenzione.

In caso di presenza di una delle condizioni di cui alle lettere a) b) e c), l'Ente che si ritiene leso dovrà diffidare l'altro al rispetto degli impegni sottoscritti per iscritto tramite lettera raccomandata o posta certificata. L'Ente diffidato potrà presentare, entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, proprie controdeduzioni scritte al fine di giustificare il proprio comportamento. Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute sufficienti dalla controparte, la convenzione si ritiene risolta a partire dal mese successivo a quello della contestazione.

La mancata esposizione di controdeduzioni corrisponderà a presa d'atto ed assenso.

In caso di risoluzione, il dipendente tornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'ente di appartenenza.

ARTICOLO 8

CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 9

SPESE PER STIPULA CONVENZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 10

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora il dipendente impegnato nello svolgimento delle attività venga a conoscenza di dati, siano essi sensibili che non, di cui le parti sono titolari, lo stesso è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni previste dalle vigenti normative sulla tutela del segreto d'ufficio e della privacy.

ARTICOLO 11

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto. PER L'UNIONE DEI COMUNI DESTRA D'ADIGE

.....

PER ACCETTAZIONE, IL DIPENDENTE

.....

PER IL COMUNE DI GRAMMICHELE

.....